

Progressivo N° 59

Verbale N° 16

P.G. N° 36094



Ripubblicato all'Albo Pretorio
dal 28/6/2006 al 12/7/2006
COMUNE DI FERRARA

2345

ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL 12 GIUGNO 2006

Convocato il Consiglio Comunale, a termini di legge, in seduta di **I** invito, con avviso in data **7/6/2006**, n° **48305**, si sono oggi riuniti nella sala delle adunanze alle **ore 9,30**, con la Presidenza del Signor savini Prof. Romeo – Presidente Consiglio Comunale – i Signori Consiglieri appresso indicati, assistiti dal Signor FINARDI Dr. Roberto – Segretario Generale del Comune di Ferrara (Classe 1/A).

CONSIGLIERI: assegnati n° **40 + 1** - in carica n° **40 + 1** - intervenuti n° **29**

1. SATERIALE Dr. Gaetano – SINDACO
2. SAVINI Prof. Romeo – PRESIDENTE C.C.

3. BERTONCELLI Geom. Fausto
4. BRANDANI Enrico
5. BREGOLA Irene
6. BURIANI Maurizio
7. CAVALLARI Ing. Liliano
8. CIMARELLI Luca
9. COLAIACOVO Dr. Francesco
10. DIOLAITI Dr.ssa Barbara
11. FERRETTI Dr. Ubaldo

12. GAIANI Roberto
13. MALAGUTI Dr. Mauro
14. MARATTIN Dr. Luigi
15. MASIERI Prof. Luciano
16. MASOTTI Dr. Massimo
17. MENARINI Loris
18. MERLI Simone
19. PAVONI Geom. Antonio
20. PERAZZOLO Avv. P.Francesco

21. PULVIRENTI Dr.ssa Silvia
22. QUARZI Dr.ssa Maria
23. RICCIARDELLI Dr.ssa M. Adelina
24. SAINI Dr. Federico
25. SIMEOLI Dr.ssa Maria Giulia
26. TUFFANELLI Prof.ssa Mirella
27. VITARELLI Rag. Gianluca
28. ZAMARIOLO Ilario
29. ZARDI Dr. Giampaolo

ASSESSORI:

1. ATTI Dr. Raffaele
2. BARIANI Claudio
3. CHIAPPINI Dr.ssa Alessandra
4. CUCCURU Dr.ssa Maria Giovanna
5. MARIGHELLI Dr. Marcello

6. MODONESI Dr. Aldo
7. MORSUCCI Ing. Mascia
8. POLASTRI Dr. Roberto

SCRUTATORI: MASIERI – ZARDI – SAINI

~~Visto della Ragioneria~~

(O M I S S I S)

Variante al Regolamento Edilizio relativa alle norme sulla installazione degli impianti di condizionamento ed alle misure di contenimento dei consumi di energia per il riscaldamento e per la climatizzazione estiva negli edifici.

Inviata copia:

- ❖ Servizio Qualità Edilizia
- ❖ Sportello Unico Edilizia
- ❖ Ragioneria
- ❖ Segretario Generale
- ❖ Ufficio Presidenza C.C.
- ❖ Protocollo Generale (x raccolta)
- ❖ Legislativo/Dr. Farinella
- ❖ Informacittà (Sig.a Caggiano)

DIVENUTA ESECUTIVA IL

23 GIU. 2006

PREVIA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

PUBBLICARE per **15 giorni** dal 13 GIU. 2006

Il Presidente dà la parola all'Ass. Atti, il quale illustra la pratica in oggetto.

Dichiarata aperta la discussione, si hanno gli interventi dei Cons.ri Malaguti, Perazzolo, Pavoni (che dà lettura di due Emendamenti di lieve entità all'art. 106 e 105 del Regolamento), Simeoli, Diolaiti, Cavallari, Perazzolo, Presidente del Consiglio nonché dell'Ass. Atti.

Il resoconto di quanto sopra è riportato nel verbale di questa stessa seduta cui si rinvia.

Esce il Cons.re Perazzolo – PRESENTI: N° 28

Quindi, il Presidente pone in votazione il seguente schema di deliberazione proposto dalla Giunta Comunale, così come modificato:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che l'interpretazione data alla definizione di impianto di condizionamento sottoposto alle procedure della Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) non è stata omogenea, generando tra gli addetti ai lavori, applicazioni che hanno disorientato i cittadini;
- che, nonostante gli sforzi compiuti dagli Uffici comunali per diffondere la normativa, non è stata ottenuta quella collaborazione che si auspicava per raggiungere una accettabile uniformità di comportamento;
- che il ricorso alla D.I.A. per ogni tipo di impianto, con l'obiettivo di garantire i valori di decoro urbano e di sicurezza connessi con l'installazione degli impianti di condizionamento, nonché per la prevenzione dei contenziosi tra vicini, a causa di rumori e disturbi generati da questi impianti, non ha fornito, per varie ragioni, i risultati attesi e, per contro, il ricorso al titolo edilizio tende ad incentivare comportamenti non corretti, opposti alle finalità perseguite;
- che gli stessi valori di decoro e sicurezza possono essere tutelati da altre misure, prettamente edilizio-urbanistiche, lasciando eventualmente al contenzioso civile le questioni attinenti a profili privatistici;
- che, per tutto quanto esposto, si rende necessario ridefinire il concetto di impianto di condizionamento, distinguendo i piccoli impianti per uso familiare o simile che l'evoluzione tecnologica ha reso simili ad elettrodomestici, da quelli di maggiori

dimensioni e potenze, per i quali dovrà comunque intervenire una progettazione tecnica accompagnata dal titolo edilizio;

- che, nel contempo ed in attesa di una trattazione organica della materia, è opportuno scoraggiare, per comprensibili motivi ambientali e di risparmio energetico, l'installazione degli impianti di condizionamento, laddove possibile ed, al contrario, incoraggiare il miglioramento delle prestazioni di isolamento termico e acustico degli edifici adottando dei valori prestazionali migliori rispetto ai minimi richiesti dalla legge;
- che è altrettanto opportuno favorire l'uso di energie rinnovabili ed il risparmio energetico mediante semplificazioni procedurali, riduzioni di oneri, incentivi urbanistici;
- che è indispensabile ed urgente perseguire l'obiettivo della certificazione energetica degli edifici, anche in carenza della legislazione nazionale;
- che una corretta progettazione ambientale comincia dall'impostazione urbanistica degli edifici da collocare sul suolo e che, conseguentemente, si ritiene opportuno prevedere per i nuovi piani particolareggiati, una apposita relazione di analisi del sito che tenga conto dei principi della bioarchitettura e del risparmio energetico;

TUTTO CIÒ PREMESSO;

VISTO l'orientamento di Giunta favorevole, in data 16.03.06, su proposta P.G. 23034/06

RICHIAMATO l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

VISTI i pareri pervenuti dalle Circoscrizioni:

- Circoscrizione Centro Cittadino: Favorevole con condizioni in data 20/4/2006;
- Circoscrizione Giardino Arianuova Doro: favorevole in data 8/5/2006;
- Circoscrizione Via Bologna: non pervenuto nei termini;
- Circoscrizione Zona Nord: Favorevole in data 18/5/2006;
- Circoscrizione Nord Est: Favorevole in data 19/4/2006 e 9/5/2006;
- Circoscrizione Zona Est: Favorevole in data 28/4/2006 e in data 16/5/2006;
- Circoscrizione Zona Sud: Favorevole in data 20/4/2006;
- Circoscrizione Nord – Ovest : Favorevole in data 15/5/2006;

VISTI i pareri favorevoli del Dirigente responsabile del Servizio Qualità Edilizia e del Dirigente di Ragioneria espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

SENTITE la Giunta Comunale e la 3^a Commissione Consiliare;

DELIBERA

- di approvare la variante al Regolamento Edilizio relativa alla ridefinizione degli impianti di condizionamento, alla loro installazione e alle misure di contenimento dei consumi di energia per il riscaldamento invernale e per la climatizzazione estiva degli edifici, secondo i seguenti nuovi articoli:

Art. 103 – Regole per l'installazione degli impianti di condizionamento

Art. 104 – Misure di contenimento dei consumi di energia estivi

Art. 105 – Misure di contenimento dei consumi di energia per il riscaldamento invernale

Art. 106 – Valutazioni energetiche nei piani attuativi

con la conseguente modifica dell'art. 51.

Art. 103 Regole per l'installazione degli impianti di condizionamento e degli impianti a pannelli solari

1. Il termine "impianti di condizionamento" riportato all'Art. 4 - Definizione interventi, punto 4.3-Manutenzione straordinaria, è riferito ad impianti di climatizzazione estiva aventi capacità di raffreddamento complessivamente superiore a 5 kW per ogni unità immobiliare, e a tutti quegli impianti che svolgono anche funzioni di riscaldamento invernale, come unica fonte di climatizzazione.

2. L'installazione di impianti di condizionamento aventi capacità di raffreddamento complessivamente superiore a 5 kW, in quanto ricompresi nella definizione di manutenzione straordinaria, è sottoposta alla Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.). L'installazione di impianti di condizionamento di capacità di raffreddamento fino a 5 kW non è sottoposta a nessun titolo edilizio. Anche l'esecuzione di questi ultimi impianti dovrà avvenire, comunque, nel rispetto delle norme di decoro di cui ai commi successivi e nel rispetto delle norme di sicurezza di cui alla L. 46/90. A tal fine, per gli impianti di climatizzazione non rientranti nella definizione di Manutenzione straordinaria, ovvero quelli di capacità di raffreddamento fino a 5 kW, si fa obbligo di inviare allo Sportello Unico dell'Edilizia, a cura della proprietà dell'immobile, o del committente, entro 30 gg dalla data di installazione, apposita comunicazione dell'avvenuta installazione, accompagnata dalla dichiarazione di conformità dell'impianto, rilasciata dalla ditta installatrice, ai sensi della L. 46/90.

3. Il mancato invio della comunicazione, e del relativo certificato di conformità, di cui al comma precedente, darà luogo alla sanzione amministrativa di 100 euro e, qualora l'installazione non fosse rispettosa delle condizioni di decoro cui ai successivi commi 5,6,7,8, anche alla emissione di una ordinanza di rimozione ai sensi dell'art. 89 del presente Regolamento Edilizio. L'inottemperanza all'ordinanza nei termini di tempo assegnati, comporterà l'applicazione dell'ulteriore sanzione amministrativa da 100 a 495 euro come definita dalla delibera di Consiglio comunale n° 26629 del 26 aprile 2004.

4. Le presenti norme procedurali fanno salve le autorizzazioni previste dalla legislazione vigente per gli immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/04 (Codice dei beni culturali e

del paesaggio). Sono pure fatti salvi i diritti dei terzi, compresi quelli riguardanti l'immissione di rumori e di calore in altre proprietà.

5. L'installazione di impianti di condizionamento, e di qualsiasi apparecchiatura tecnologica avente parti impiantistiche esterne, indipendentemente dalla necessità del titolo edilizio richiesto, deve ispirarsi a principi di salvaguardia del decoro degli edifici e di rispetto del contesto ambientale circostante in tutto il territorio comunale. Pertanto, le componenti poste in esterno degli impianti di condizionamento, possono essere installati solo se rispettosi delle condizioni di cui ai commi seguenti.

6. In tutto il territorio comunale sono vietate le installazioni delle unità esterne degli impianti di condizionamento (unità condensanti-compressori) sui prospetti principali e sulle facciate degli edifici visibili dalla pubblica via o prospettanti gli spazi di verde pubblico. L'installazione potrà essere effettuata nei prospetti posteriori degli edifici, nei cavedi, e nelle porzioni dei coperti non visibili dalla strada pubblica o non prospettanti gli spazi pubblici.

7. Sui prospetti principali dei fabbricati è ammessa l'installazione delle unità esterne esclusivamente all'interno delle bucaure esistenti, purché opportunamente mascherata. Sono consentiti sui prospetti principali gli scarichi degli impianti unici collocati all'interno dei vani. Anche tali elementi vanno omogeneizzati con le caratteristiche e le finiture del prospetto. E' pure ammessa l'installazione entro i balconi o terrazze eliminando o minimizzandone l'impatto visivo. Nel caso di facciate comprendenti più unità immobiliari, anche se posteriori, dovrà essere scelta la medesima ubicazione o quella più omogenea possibile.

8. Oltre ai casi di cui ai commi 6 e 7, compatibilmente con i vincoli previsti dalle categorie di intervento di tutela storico architettonica indicate dal P.R.G., i terminali degli impianti potranno essere installati su qualunque prospetto, principale o secondario, purché collocati entro nuove bucaure o nicchie non sporgenti, ed opportunamente schermati in modo da occultarne la vista o da renderne minimo l'impatto estetico-visivo. Per tali installazioni, ancorché di potenza ridotta, dovrà essere presentata Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) per l'esecuzione delle opere murarie necessarie al fine di salvaguardare la sicurezza statica dell'edificio.

9. Nei casi non ricompresi ai punti 6, 7 e 8, le componenti impiantistiche poste in esterno dovranno essere occultate alla vista con apposite schermature ed idonee soluzioni architettoniche al fine di limitarne l'impatto visivo.

10. Sono abrogate le disposizioni contenute all'art 51, lettera i) del presente Regolamento.

11. Sono escluse dalla definizione di impianti, e pertanto esenti dall'obbligo del titolo edilizio, le installazioni di soluzioni integrate di collettori solari e boiler per la produzione di acqua calda, in cui la circolazione del fluido termovettore avviene per convenzione attivata direttamente dall'energia solare. Nelle zone omogenee di tipo A, tali installazioni dovranno rispettare le condizioni indicate al precedente comma 6.

12. Gli impianti di produzione di acqua calda ad energia solare eccedenti le caratteristiche di cui al comma 11, rientrano nella definizione di manutenzione straordinaria di cui all'art. 4, punto 4.3, del presente Regolamento Edilizio.

Art 104. Misure di contenimento dei consumi di energia per la climatizzazione estiva.

1. In tutto il territorio comunale deve essere perseguito l'obiettivo del contenimento di consumi energetici per la climatizzazione degli ambienti nel periodo estivo. I progetti edilizi, almeno nelle nuove costruzioni, dovranno tendere a mantenere le temperatura interne, in assenza dell'impianto di raffreddamento dell'aria, in modo tale da evitare, o ridurre quanto più possibile, il ricorso a impianti di climatizzazione. In tal senso la corretta progettazione dell'involucro costituisce elemento passivo di garanzia del comfort interno estivo.

2. L'inerzia termica dell'edificio nel suo complesso, la ventilazione delle coperture e delle facciate, il corretto uso dei materiali di isolamento, l'attenuazione dell'irraggiamento solare diretto, la corretta esposizione degli ambienti debbono essere valutati in sede di progetto al fine di favorire il controllo del surriscaldamento estivo senza necessità di equilibrare le scelte compositive e strutturali con altre esigenze impiantistiche che richiedano l'uso di energia pregiata.

3 Pertanto, in prima analisi, nelle nuove costruzioni il progettista deve determinare i coefficienti di attenuazione e sfasamento dell'onda termica ϕ (arco di tempo che serve all'onda termica per fluire dall'esterno all'interno attraverso la parete) delle chiusure opache verticali ed ~~orizzontali~~ esterne ed effettuare il calcolo della temperatura interna estiva, in assenza di impianto di climatizzazione, nel locale più esposto. Sarà considerato buono uno sfasamento ϕ di 8-10 ore. I valori del coefficiente di sfasamento termico del locale più esposto di ogni unità immobiliare residenziale o direzionale o commerciale (valutato alle 13, ora solare, per i valori di insolazione tabulati al 28 luglio) dovranno essere riportati nella Scheda Tecnica descrittiva di cui all'art 20 della L.R. 31/02. Il calcolo del valore di sfasamento e della temperatura prevista del locale più esposto potranno essere omessi qualora le pareti opache dei locali più svantaggiati abbiano massa (media) non inferiore a 400 k/m^2 .

4. Per valutare il grado di isolamento dal calore estivo dei locali abitati sottostanti a strutture di copertura orizzontali o inclinate nelle nuove costruzioni e nei casi di recupero abitativo dei sottotetti esistenti, il progettista, qualora la massa della struttura di copertura sia inferiore a 400 k/m^2 , dovrà procedere al calcolo del valore di sfasamento ϕ e della temperatura interna dell'ambiente o degli ambienti nelle condizioni più sfavorevoli, in assenza dell'impianto di raffreddamento dell'aria.

5. Per uniformità di valutazione dei risultati del valore di sfasamento ϕ , nei casi indicati ai commi 3 e 4, il metodo di calcolo da usarsi sarà stabilito con determina dirigenziale entro il 31/12/2006. Pertanto, le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 diventeranno cogenti a partire dal 01.01.2007. Prima di tale data il progettista potrà comunque indicare nella Scheda Tecnica descrittiva i valori prestazionali richiesti indicando il metodo di calcolo usato.

6. Per il miglioramento dell'inerzia termica degli edifici esistenti sono consentite le agevolazioni indicate al seguente articolo 105, comma 11.

7. Tutte le chiusure trasparenti verticali ed orizzontali non esposte a nord devono essere dotate di schermi, fissi o mobili, in grado di intercettare almeno il 70% dell'irradiazione solare massima incidente sulla chiusura durante il periodo estivo e tali da consentire il completo utilizzo della massima radiazione solare incidente durante il periodo invernale. È consentito l'uso di chiusure trasparenti prive di schermi solo se la parte trasparente presenta caratteristiche tali da garantire un effetto equivalente quello dello schermo.

8. Il dimensionamento delle chiusure trasparenti deve essere tale da garantire sufficiente illuminazione e, comunque, il fattore di luce diurna non deve essere inferiore a 0,02. Sono fatti salvi i casi in cui sia già concesso l'uso di ambienti privi di aperture di illuminazione/aerazione.

Art 105. Misure di contenimento dei consumi di energia per il riscaldamento invernale e di incentivazione al risparmio energetico e all'uso di energie rinnovabili

1. Gli edifici vanno concepiti e realizzati in modo da consentire una riduzione del consumo di combustibile per il riscaldamento invernale, intervenendo sull'involucro edilizio, sul rendimento dell'impianto di riscaldamento e favorendo gli apporti energetici gratuiti.

2. I requisiti di prestazione energetica degli edifici debbono tendere ad un graduale miglioramento, al fine di realizzare costruzioni di elevato risparmio energetico, possibilmente superiori ai minimi di legge.

3. I requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici sono quelli fissati dal D.Lgs. 192/05 per l'anno 2006 e dovranno essere rispettati fino al 31.12.2006.

4. Nel caso di progetti di nuovi edifici (nuove costruzioni) presentati a partire dal 01.01.2007 e fino al 31.12. 2008 ,i valori delle trasmittanze indicati dal D.Lgs. 192/05 nelle tabelle 2.2, 2.3 e 4b.4 dell'allegato C, sono modificati come indicato:

- strutture verticali opache (pareti esterne): 0,41 W/m² K.
- strutture orizzontali opache (coperture piane o a falde, solai interni): 0,38 W/m² K.
- strutture/basamenti su terreno (vespaio o cantine, locali non riscaldati): 0, 43 W/m² K.
- strutture aperte su pilotis (pilastri, porticati, ecc): 0,41 W/m² K.
- pareti e solette verso ambienti interni di altre unità, riscaldati o non riscaldati: 0,46 W/m² K.
- chiusure trasparenti (serramenti e infissi - valore medio vetro/telaio): 2,60 W/m² K.

Rientrano negli interventi di nuova costruzione anche gli ampliamenti volumetricamente superiori al 20 per cento del volume della unità immobiliare esistente.

In assenza di ulteriori indicazioni i valori di trasmittanza che dovranno essere rispettati dopo il 31.12.2008 sono quelli previsti dal D.lgs. 192/05.

5. Quanto indicato ai precedenti punti 3 e 4 deve essere osservato anche negli interventi di:

- ristrutturazione totale o parziale di edifici di superficie utile superiore a 1.000 m quadrati;
- ristrutturazioni mediante demolizione e ricostruzione integrale di edifici di qualunque superficie;
- nuova installazione di impianti termici in edifici prima non dotati di riscaldamento;

6. Per gli interventi edilizi ed impiantistici non compresi nei commi 2 e 3 si applicano le disposizioni dell'art 3, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 192/05.

7. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le seguenti categorie di edifici:

- a) gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio;
- b) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
- c) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati.

8. Al fine di incentivare la realizzazione di edifici di elevato risparmio energetico, ai progetti che prevedono valori di trasmittanza uguali, o migliori, di quelli di seguito elencati:

- strutture verticali opache (pareti esterne): $U = 0,35 \text{ W/m}^2 \text{ K}$
- strutture orizzontali opache (coperture piane o a falde, solai interni): $U = 0,30 \text{ W/m}^2 \text{ K}$
- strutture/basamenti su terreno (vespaio o cantine, locali non riscaldati): $U = 0,35 \text{ W/m}^2 \text{ K}$
- strutture aperte su pilotis (pilastri, porticati, ecc): $U = 0,35 \text{ W/m}^2 \text{ K}$
- chiusure trasparenti (serramenti e infissi - valore medio vetro/telaio): $2,30 \text{ W/m}^2 \text{ K}$,

si applicano gli scomputi volumetrici indicati al comma 10.

9. Nei casi in cui ricorrano le condizioni per l'incentivazione del risparmio energetico negli interventi edilizi, ai fini della verifica dell'indice di fabbricabilità fondiaria (I_f) di zona, il volume degli edifici viene calcolato convenzionalmente considerando le strutture perimetrali dello spessore di cm 20 e l'altezza di piano (H_p) pari a m. 3.00. E' fatto salvo il rispetto delle distanze minime dai confini e tra fabbricati e l'altezza massima ammessa per ogni zona omogenea.

10. Per gli edifici esistenti, ad esclusione di quelli a restauro o risanamento conservativo, è consentito, senza che sia considerato aumento volumetrico, l'incremento di spessore delle murature esterne (o altre strutture perimetrali) fino a 15 cm se realizzato per esigenze di isolamento termico (a cappotto) o di miglioramento dell'inerzia termica o per la realizzazione di pareti ventilate. Per le coperture l'aumento

di spessore ammesso, senza che sia considerato aumento di altezza, è di 20 cm. Per tali interventi opera la deroga alla disciplina delle distanze prevista all'art. 2 punto 2.11.A del presente Regolamento.

11. I valori di trasmittanza U per gli interventi di nuove costruzioni e per quelli sui fabbricati esistenti per i quali è dovuto il calcolo della L.10/91, dovranno essere riportati, in quanto la progettazione deve costituire un momento unitario, nella Scheda Tecnica descrittiva di cui all'art 20 della L.R. 31/02, insieme alla sezione:

- delle strutture verticali opache rivolte a nord, sud, est ed ovest (se diverse tra loro),
- della struttura di copertura (falda del tetto e ultimo solaio orizzontale).
- della struttura su terreno (vespaio).

Il grafico della sezione dovrà descrivere il materiale utilizzato, gli spessori, riportandone i relativi valori di:

- conduttività termica λ del singolo materiale, espressa in W/m K
- densità, espressa in Kg/m³
- la massa della parete verticale e della struttura di copertura, espressa in Kg/m²

12. Nella Scheda Tecnica descrittiva di cui all'art 20 della L.R. 31/02 dovrà essere riportato dal progettista il consumo di combustibile di ogni unità immobiliare residenziale o direzionale, espresso in kWh/m² anno ed indicata la classe di consumo con riferimento alla seguente tabella

Classe di consumo	Quando il consumo è minore di		
CLASSE A	<25 kWh/(m ² a)	2,5 litri	Consumo molto basso
CLASSE B	<42 kWh/(m ² a)	4,2 litri	Consumo basso
CLASSE C	<58 kWh/(m ² a)	5,8 litri	Consumo basso
CLASSE D	<75 kWh/(m ² a)	7,5 litri	Consumo medio
CLASSE E	<100 kWh/(m ² a)	10 litri	Consumo medio alto
CLASSE F	<132 kWh/(m ² a)	13 litri	Consumo alto
CLASSE G	>132 kWh/(m ² a)		Consumo molto alto

13. Per ogni impianto di riscaldamento di nuova realizzazione è fatto obbligo di inserire o prevedere sulla caldaia la regolazione climatica in modo tale che la temperatura dell'acqua di mandata sia regolata automaticamente in funzione delle variazioni della temperatura esterna. Analoga regolazione dovrà essere prevista in occasione della sostituzione delle caldaie o di adeguamento dell'impianto esistente.

14. Per quanto non indicato nei commi precedenti, ogni intervento edilizio o impiantistico dovrà rispettare le norme vigenti in materia e le disposizioni del D.Lgs. n° 192/05.

15. Per i progetti di nuova costruzione o di ristrutturazione che prevedono una classe di consumo basso, gli oneri di urbanizzazione secondaria (U2) dovuti per l'intervento, vengono ridotti fino al 50% per la classe A, fino al 45 % per la classe B, fino al 40% per la classe C, secondo le indicazioni della sotto riportata tabella, qualora siano presenti le seguenti caratteristiche progettuali:

Caratteristiche presenti nel progetto	Percentuale di riduzione di U2
Impianti solari termici destinati alla produzione d'acqua calda, che consentano la copertura di almeno il 30% del fabbisogno termico annuo dell'impianto di produzione d'acqua calda	30 %
Impianti di riscaldamento a bassa temperatura dotati di caldaia a condensazione e di sistemi di regolazione della temperatura dell'acqua di mandata in funzione della variazione climatica esterna.	10 %
Sistemi di raffrescamento passivo e di ventilazione naturale che limitino la temperatura interna massima estiva degli ambienti tra i 26 e 27 gradi, al fine di evitare il ricorso al condizionamento estivo.	30 %
Impianti a pannelli fotovoltaici in grado di coprire almeno il 20 % del fabbisogno elettrico annuale per ogni unità immobiliare	20 %
Impianti di recupero del calore dell'aria viziata espulsa	10 %
	Totale 100 %

Le caratteristiche progettuali di cui alla tabella dovranno essere documentate da dettagliati elaborati tecnici, idonei ad indicare il soddisfacimento delle condizioni richieste. L'esistenza delle condizioni per lo scomputo determinato in sede progettuale dovrà essere comprovata dal costruttore, in sede di chiusura dei lavori, da una attestazione di certificazione energetica. In assenza di una o più delle caratteristiche indicate nel progetto sarà dovuta al Comune la relativa quota scomputata.

16. Le modalità di certificazione energetica per il caso indicato al precedente comma 15, come per tutti gli interventi edilizi, saranno definite con un successivo provvedimento comunale entro il 31 ottobre 2006, qualora non abbiano avuto applicazione le previsioni contenute negli articoli 6, primo comma e articolo 4, primo comma lettera c, del D.Lgs. 192/05.

Art. 106 Valutazioni energetiche nei piani attuativi

1. Dal 1° Novembre 2006, la documentazione tecnica elencata all'art. 38, che individua gli elaborati necessari per l'approvazione dei piani particolareggiati di iniziativa privata, deve essere integrata con una Relazione di analisi del sito che espliciti le scelte progettuali, anche in funzione dei principi della bioarchitettura e del risparmio energetico del sistema ambiente-edificio. La relazione dovrà contenere anche prescrizioni sulla progettazione dell'involucro edilizio, finalizzate alla riduzione dei carichi di riscaldamento e di raffrescamento. Dovrà inoltre essere prevista una rappresentazione grafica che restituisca l'immagine tridimensionale dell'intervento, collocato nel contesto esistente. Pertanto, all'elencazione contenuta all'art 38, lettera B, del presente Regolamento Edilizio, viene aggiunta la lettera: N - Relazione di valutazione energetica e O-Rendering tridimensionale dell'intervento nella sua previsione finale, con inserimento nel contesto circostante (ed eventuali fasi intermedie) con visioni dai principali punti di vista o significativi.

- di abrogare conseguentemente la lettera (i) dell'art. 51 del Regolamento Edilizio;
- di precisare che:
 - il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua data di esecutività;
 - il responsabile del procedimento è l'Ing. Lazzari del Servizio Qualità Edilizia.

La votazione, effettuata per alzata di mano, dà i seguenti risultati accertati con l'assistenza degli scrutatori:

CONSIGLIERI PRESENTI:	N° 28	
CONSIGLIERI VOTANTI:	N° 28	
VOTI FAVOREVOLI:	N° 23	
VOTI CONTRARI:	N° --	
ASTENUTI:	N° 5	(Cons.ri Simeoli, Cavallari, Masotti, Saini e Zardi)

Il Presidente, visto l'esito della votazione, proclama approvata la deliberazione nel preciso testo sopraportato.

Escono i Cons.ri Ferretti e Malaguti – PRESENTI: N° **26**